PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0805(CNS)

29.8.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sul progetto di decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea
(9688/2007 – C6-0209/2007 – 2005/0805(CNS))

(Nuova consultazione)

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ioannis Varvitsiotis

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (9688/2007 – C6-0209/2007 – 2005(CNS))

(Procedura di consultazione - nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (9688/2007)[1],

– vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (7307/2005)[2],

– vista la sua posizione del 14 giugno 2006[3],

– visti gli articoli 31, paragrafo 1, lettera a) e 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0209/2007),

– visti gli articoli 93, 51 e 55, paragrafo 3 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva il progetto del Consiglio;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] GU C 150 del 21.6.2005, pag. 1.
[3] Testi approvati, P6_TA (2006)0256.

MOTIVAZIONE

La riunione del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ratificato il principio del riconoscimento reciproco che dovrebbe diventare la pietra angolare della cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione sia in materia civile che penale.

Il 29 novembre 2000 il Consiglio, conformemente alle conclusioni di Tampere, ha adottato un programma di misure per l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, con cui chiedeva una valutazione della necessità di moderni meccanismi per il riconoscimento reciproco delle condanne definitive che prevedono misure privative della libertà personale e di un'estensione del campo di applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate ai residenti di uno Stato membro.

Il programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea impone agli Stati membri di completare il programma di misure, in particolare nel campo dell'esecuzione delle pene detentive definitive.

I rapporti tra gli Stati membri, caratterizzati da una speciale fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giuridici, consentono il riconoscimento, da parte dello Stato di esecuzione, delle decisioni prese dallo Stato di emissione. Nonostante la necessità di fornire adeguate tutele alla persona condannata, il coinvolgimento di quest'ultima nei procedimenti, attraverso la richiesta, in tutti i casi, del suo consenso per la trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del riconoscimento della sentenza e dell'esecuzione della pena inflitta, non dovrebbe più essere determinante.

La presente decisione quadro dovrebbe essere attuata e applicata in modo da consentire il rispetto dei principi generali di uguaglianza, equità e ragionevolezza.

Essa dovrebbe inoltre applicarsi, *mutatis mutandis*, all'esecuzione della pena nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 6, e 5, paragrafo 3, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/JHA del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri. Ciò significa tra l'altro che, senza pregiudicare la decisione quadro del Consiglio 2002/584/JHA, lo Stato membro di esecuzione ha facoltà di verificare l'esistenza di motivazioni di un eventuale rifiuto secondo quanto previsto dall'articolo 9, compresa l'eventuale doppia incriminazione, nella misura in cui tale Stato di esecuzione abbia reso una dichiarazione in base all'articolo 7, paragrafo 4, come condizione per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza al fine di valutare la possibilità di consegnare la persona condannata o di dare esecuzione alla pena nei casi previsti dall'articolo 4, paragrafo 6, della summenzionata decisione quadro.

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato ed espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dal relativo Capo VI. Nessuna disposizione della decisione quadro deve essere interpretata come un impedimento al rifiuto di dare esecuzione ad una decisione, laddove vi siano ragioni obiettive di credere che la pena sia stata inflitta per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, all'origine etnica, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all'orientamento sessuale, o che la posizione della persona condannata possa essere

pregiudicata per uno qualsiasi di tali motivi.

Le disposizioni della presente decisione quadro devono essere applicate conformemente al diritto comunitario vigente, comprese nella fattispecie la direttiva 2004/38/CE, la direttiva 2003/109/CE e la direttiva 2003/86/CE.

I problemi sollevati dal Parlamento europeo, già consultato in merito il 17 maggio 2006, sono stati per la maggior parte presi in considerazione e pertanto il relatore raccomanda l'approvazione del dossier come emendato dal Consiglio.